

STUDIO CUPOLI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Commercialisti-Consulenti del Lavoro-Revisori Legali

Rag. Carlo Cupoli - Consulente del lavoro - Revisore contabile
Rag. Stefania Cupoli - Consulente del lavoro
Rag. Flavio Cupoli - Ragioniere Commercialista – Revisore contabile
Rag. Andrea Cupoli - Ragioniere Commercialista – Revisore contabile
Rag. Fabrizio Cupoli - Consulente del lavoro
Sig. Nicola Cupoli - Consulente tecnico

Ai signori Clienti

CIRCOLARE n° 05/2017

Oggetto: D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017

Gentili clienti,

nel supplemento ordinario n.144 del 23.06.2017 della Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge n.96/2017 di conversione del DL 50/2017, del quale, con nostra mail del 27.04.2017, vi avevamo già anticipato dell'importante novità entrata in vigore il 24.04.2017 in merito all'utilizzo del modello di pagamento unificato F24.

Con la presente siamo ad illustrarvi le altre novità in essa contenute:

SPLIT PAYMENT

- a partire dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017, il meccanismo dello “split payment” previsto all’art.17-ter del D.P.R. 633/72, è esteso, fra le altre, anche alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni, ai sensi dell’art.2359 comma 1, n.1 del Codice Civile. Visto il gran numero di Enti interessati, l’Agenzia delle Entrate a breve pubblicherà un elenco completo dei soggetti a cui si applicherà la nuova normativa.
- sempre con effetto dal prossimo 1° luglio lo split payment viene esteso alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: pertanto anche i professionisti che fattureranno a tali Enti dal 01.07.2017 si dovranno adeguare a tale normativa. Ciò comporta che le fatture emesse a partire dal 1° luglio nei confronti di tali Enti dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura “**scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17-ter DPR 633/42**”. Ricordiamo che in virtù della disposizione sopra richiamata l’iva addebitata in fattura non verrà pagata al professionista, ma verrà trattenuta dall’Ente che poi provvederà a versarla direttamente all’Erario.

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA E REGISTRAZIONE FATTURE

- la detrazione dell’iva sulle fatture di acquisto può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione: tale disposizione si applica alla fatture e bollette doganali emesse dal 01.01.2017. Esempio: fattura d’acquisto del 2017 il termine per detrarre l’IVA scade il 30/04/2018 (termine di presentazione della dichiarazione annuale iva). Prima di tale modifica la detrazione dell’iva sulle fatture di acquisto poteva essere esercitata entro i due anni. Le fatture con data antecedente al 2017 continuano a essere trattate con la vecchia normativa.

VISTO DI CONFORMITA' E COMPENSAZIONE DEI CREDITI

- viene ridotto l'entità del credito da utilizzare in compensazione orizzontale dai previgenti €15.000 ad €5.000 per l'apposizione del visto di conformità: ciò significa che per utilizzare in compensazione orizzontale in F24 i crediti del modello Unico, della dichiarazione annuale Iva, compresa quelle infrannuali, superiori a euro 5.000,00 bisogna apporre sulla dichiarazione il visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
- per i titolari di partita IVA, tutti gli F24 contenenti una compensazione totale o parziale con qualsiasi tributo a credito (non solo iva), dovranno obbligatoriamente transitare attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non più mediante i servizi di internet banking forniti dalle proprie banche (**notizia già riportata su nostra mail del 27.04.2017**). Se la compensazione esposta in F24 è verticale (esempio: credito saldo IRPEF per compensare il primo acconto IRPEF) si può utilizzare il servizio di internet banking forniti dalle proprie banche. Per tale motivo la risoluzione ministeriale n.68/2017 ha individuato l'elenco dei codici tributo riguardanti i crediti che **obbligano** i soggetti Iva ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia dai crediti il cui utilizzo nell'F24 dà luogo alla compensazione verticale e **all'esclusione** dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici. Il nostro Studio nell'elaborare e consegnare tali F24 esegue già una verifica ma invita il cliente a verificare le deleghe che vengono consegnate.

LOCAZIONI BREVI

- con decorrenza 01.06.2017 viene rivista la normativa sulle locazioni brevi riguardante contratti di immobili abitativi di durata superiore a 30 giorni (locazioni turistiche) con inclusi eventuali servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali ad ogni cambio dell'ospite. Gli intermediari compresi i portali online (airbnb – booking, ecc...) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle locazioni e operare una ritenuta del 21% per l'intervento nell'incasso dei canoni o corrispettivi. La ritenuta è a titolo d'imposta se è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca. Diversamente la ritenuta è a titolo d'acconto.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO

- viene esteso fino al 31.12.2021 (in scadenza il 31.12.2017) la possibilità, da parte dei soggetti "incapienti", di procedere alla cessione a terzi della detrazione spettante sui lavori effettuati sulle parti comuni condominiali in relazione ad interventi di riqualificazione energetica.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA

- il coefficiente di rendimento nozionale da applicare all'incremento del capitale proprio (aiuto alla crescita economica) viene ridotto **all'1,6%** (nel 2016 era il 4,75%) per l'anno 2017 e **all'1,5%** dall'anno 2018.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

- nei pignoramenti immobiliari con decorrenza 24.04.2017 l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di euro 120.000.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

- già per l'anno d'imposta 2017, in sostituzione degli studi di settore, vengono istituiti per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni gli indici sintetici di affidabilità fiscale: tali indici esprimono, su una scala da 1 a 10 (pagellina), il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. In base al livello di affidabilità fiscale raggiunto viene riconosciuto l'esonero:
 - dall'apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti per un importo inferiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo inferiore a 20mila euro annui relativamente

alle imposte dirette e all'Irap;

- dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo inferiore a 50mila euro all'anno;
- dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici previste dal Dpr 600/1973 e dal Dpr 633/1972;
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a patto che il reddito complessivo accertabile non superi di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, i termini di decadenza per l'attività di accertamento del comparto delle imposte dirette e per l'Iva vengono anticipati di almeno un anno.

Siamo in attesa dell'emanazione del **decreto ministeriale** per capire quali sono i dati economici, contabili e strutturali che verranno richiesti ai fini dell'applicazione di tali indici.

VOUCHER

- Dopo la veloce abrogazione del lavoro accessorio (voucher), l'art. 54 bis della Legge n. 96/2017 ha introdotto la nuova tipologia contrattuale di "**prestazioni occasionali**".

Per poter utilizzare prestatori occasionali è necessario, innanzitutto, **essere in regola** con il D.Lgs. 81/2008, ai fini della **tutela della salute e della sicurezza del prestatore**. Inoltre, il prestatore non deve avere in corso o aver cessato da meno di **sei mesi** un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l'utilizzatore.

Il Governo ha annunciato la pubblicazione di una circolare INPS e l'attivazione, entro il **10 luglio** prossimo, della "piattaforma informatica INPS" per la gestione delle nuove "prestazioni occasionali".

- **Definizione:**

Sono considerate prestazioni occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (01 Gennaio – 31 Dicembre):

- a compensi di importo non superiore a 5.000 € per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- a compensi di importo non superiore a 5.000 € per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- a compensi di importo non superiore a 2.500 € per le prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

- **Chi può utilizzare le prestazioni occasionali:**

persone fisiche (famiglie) mediante il **Libretto Famiglia** (piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare);

altri utilizzatori (imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni) mediante il contratto di prestazione occasionale denominato "**PrestO**".

Per poter utilizzare le prestazioni occasionali è necessario che gli utilizzatori e i prestatori di lavoro si registrino nella piattaforma informatica INPS, anche tramite un intermediario abilitato.

- **Chi non può utilizzare le prestazioni occasionali:**

imprese che hanno, alle proprie dipendenze, **più di 5 lavoratori** subordinati a tempo indeterminato;

imprese del settore agricolo, salvo per le attività lavorative rese da soggetti elencati al comma 8;

imprese edili e dei settori affini, imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

- **Procedura di attivazione delle prestazioni occasionali per le persone fisiche (Libretto Famiglia):**

Le persone fisiche dovranno acquistare, attraverso la "piattaforma informatica INPS", un Libretto

Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 Euro netti (corrispondenti a 12 Euro lordi) per compensare prestazioni di durata non superiore ad 1 ora. Attraverso la “piattaforma informatica INPS”, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, la persona fisica dovrà comunicare all’INPS i dati riepilogativi della prestazione svolta, ossia i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione.

- **Procedura di attivazione delle prestazioni occasionali per i Datori di Lavoro (PrestO):** i Datori di Lavoro dovranno stipulare con il prestatore di lavoro un contratto di prestazione occasionale e comunicare nella “piattaforma informatica INPS”, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, i seguenti dati: dati anagrafici del prestatore di lavoro, oggetto, luogo di svolgimento, data e ora di inizio e fine della prestazione (il prestatore di lavoro verrà avvisato tramite sms o email dell’avvenuta attivazione della prestazione). Per tali utilizzatori il valore orario delle prestazioni è di 9 Euro netti (corrispondenti a 12,375 Euro lordi), ed è prevista una durata minima di 4 ore (per un compenso minimo di 36 Euro netti). Le prestazioni di lavoro occasionali non possono avere una durata continuativa per più di 4 ore nell’arco della giornata.
- **Pagamento:** L’INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni, provvede al pagamento dei compensi con accredito sul conto corrente o bonifico bancario presso gli uffici postali e all’accredito dei contributi previdenziali ed assistenziali.
- **Sanzioni:** In caso di superamento, da parte di un utilizzatore del limite di € 2.500,00, il relativo rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione della prestazione occasionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500 Euro a 2.500 Euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

RECLAMO E MEDIAZIONE

- l’istituto del Reclamo e della Mediazione viene reso obbligatorio per le controversie di valore non superiore a euro 50.000 (prima €20.000) e si applica agli atti impugnati a decorrere dal 01.01.2018.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI SU STAMPA E TV

- al fine di favorire gli investimenti da parte di imprese e lavoratori autonomi in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore sia almeno superiore all’1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, viene disposta, con decorrenza dall’anno 2018, l’attribuzione di un contributo sotto forma di credito d’imposta **pari al 75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati, **innalzato al 90%** nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative. Tale credito è utilizzabile solo in compensazione previa apposita istanza con modalità e criteri che verranno stabiliti con DPCM.

Spinea, 30/06/2017

Studio Cupoli